

INAIL

Direzione generale

Direzione centrale rapporto assicurativo

Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 6 11 febbraio 2021

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Valutazione del danno e unificazione dei postumi per l'erogazione della prestazione una tantum e della rendita diretta.

Tutte le prestazioni sono subordinate all'accertamento da parte dei sanitari medico legali dell'Istituto.

L'accertamento dei postumi è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

All'atto della valutazione dei postumi, ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 79 del citato decreto, vanno prese in esame le sole "inabilità preesistenti concorrenti" derivanti da fatti lavorativi e/o extra-lavorativi. Pertanto:

- nel caso in cui il precedente infortunio in ambito domestico abbia dato luogo a costituzione di rendita e il titolare della stessa sia colpito da un nuovo infortunio domestico e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessivo dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112421.

In definitiva, i postumi permanenti derivanti dall'ultimo infortunio devono essere sempre unificati con i postumi che hanno dato origine alla rendita, rivalutati attualizzati secondo le regole medico-legali, procedendo a una valutazione complessiva dalla quale scaturirà il punteggio utile per la costituzione della nuova rendita;

- nel caso in cui l'inabilità causata da un precedente infortunio domestico non abbia raggiunto la soglia minima indennizzabile in rendita del 27 o del 16 per cento e l'assicurato subisca un nuovo infortunio domestico da cui derivi una nuova inabilità anch'essa inferiore al limite minimo indennizzabile, non si procederà all'unificazione dei postumi. Per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui il precedente infortunio in ambito domestico abbia dato luogo a prestazione una tantum e sia seguito da un nuovo infortunio domestico da cui derivi

anche in questo caso un danno indennizzabile con una nuova prestazione una tantum, non si procede unificazione dei postumi. In quest'ultimo caso, pertanto, le valutazioni dei postumi daranno origine a due distinte prestazioni economiche una tantum;

- nel caso in cui il precedente infortunio in ambito domestico occorso a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che abbia dato luogo a una prestazione una tantum, sia seguito da un nuovo infortunio domestico, da cui derivi un'inabilità permanente uguale o maggiore al 16 per cento, non si procede a unificazione dei postumi. In tale fattispecie spettano, infatti, due distinte prestazioni: una prestazione una tantum per l'infortunio precedente e la rendita per l'infortunio successivo.